

II NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE REGIONI



ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE



Potestà legislativa Statale e Regionale

- Limiti
 - Criteri di riparto delle competenze
- 



LIMITI

Legislazione statale e regionale sono equi-ordinate.

Gli unici limiti che incontrano sono :

- Rispetto della Costituzione
- Vincoli relativi all'ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali



LIMITI



Nessun altro limite è imposto in Costituzione e nessun altro limite può essere quindi ipotizzabile alla luce della previgente normativa statale



LIMITI




La potestà legislativa concorrente regionale, oltre agli eventuali principi stabiliti dalla legge statale, non troverà altri limiti che quelli stabiliti per la legislazione esclusiva.







CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE STATALI

- Lo Stato non può emanare disposizioni legislative in materie al di fuori di quelle di sua legislazione esclusiva di cui al primo comma dell'art. 117, eccezion fatta per le espresse riserve di legge statale e per la potestà concorrente dove può emanare esclusivamente norme di principio.
- 




CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE STATALI

- 
- La possibilità per lo Stato di dettare norme di portata “trasversale”, in quanto destinate ad applicarsi anche alle materie assegnate alla competenza delle regioni. Si pensi alla potestà statale di legiferare circa la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* (art. 117, co. 2, lett. m).
- 




CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE STATALI

- Nella disciplina delle materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva è tenuto comunque a garantire il nuovo assetto delle competenze amministrative di cui all'articolo 118.
- 




CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE STATALI

- Lo Stato nelle materie di legislazione concorrente deve limitarsi all'emanazione di disposizioni legislative di principio e non può emanare alcuna disposizione diversa da quelle di principio.
- 



CRITERI DI RIPARTO DELLE COMPETENZE REGIONALI

- 
- Le Regioni possono attivare da subito la potestà legislativa generale residuale nelle materie a loro riservate (es. turismo; industria; agricoltura).
 - La legislazione statale previgente conserva efficacia, svolgendo una funzione di carattere suppletivo (principio di autocompletamento dell'ordinamento) fintantoché le Regioni non abbiano normato la materia secondo il principio di cedevolezza.
- 